

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013.

(GU n.71 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate; la legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l'art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in

Bolzano della Corte di Appello di Trento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2013;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2013 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 2

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

10 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);

11 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);

12 dicembre 2013: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

Art. 4

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata, entro il 11 novembre 2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.

2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00):

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea. I candidati potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) relativamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza;

b) attestazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dell'avvenuto espletamento del prescritto tirocinio professionale, così come certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

Art. 5

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 6

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180, all'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Roma, 2 settembre 2013

Il Ministro: Cancellieri